

Roma, 12 giugno 2018

Spett.le
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
Divisione 2 – ROMA
D.G. dott. Antonio parente
dg.ts-div2@pec.mit.gov.it

Oggetto: tavolo istituzionale sulla riforma della disciplina dei servizi interregionali di competenza statale (ex. D.l.gs. 285/05) – Osservazioni in merito all'incontro del 4 giugno 2018

Egregio Direttore,
come anticipato con precedente comunicazione, si fa seguito all'invio delle osservazioni in merito all'incontro del 4 giugno u.s..

Cordiali saluti

Cinzia Pollio
Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti –
Cittadinanzattiva

Osservazioni in merito all'incontro del 4 giugno 2018

Art. 6 comma c

In proposito, si solleva nuovamente la perplessità circa la dimostrazione della disponibilità di “almeno un autobus immatricolato da non più di sette anni” ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte dei vettori.

Si ritiene che tale interpretazione (il dl 285/2005 all’art. 3 comma 2f riporta “[...] dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni”) non garantisca la sicurezza dei passeggeri, consentendo l’utilizzo nei servizi di linea di competenza statale di un numero assai elevato di autobus vetusti, in controtendenza rispetto anche agli obiettivi del Tavolo, istituito per un riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali, “anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto”.

Si propone, eventualmente, di introdurre un criterio di proporzionalità rispetto alle dimensioni della flotta di cui si è dotati per definire il numero di autobus immatricolati da non più di sette anni, proporzione da incrementare in maniera sostenibile nel corso dei prossimi anni.

Tale riflessione si appoggia anche ad esigenze di carattere ambientale.

Art. 7 comma 2

Si condivide quanto proposto da Flixbus (doc. del 31 maggio 2018) in particolare circa la più dettagliata ipotesi di coinvolgimento dell’ART.

Art. 12

(Comunicazione di inizio servizio e informazioni ai viaggiatori)

Al fine di rinforzare quanto previsto al comma 1 del presente articolo e di favorire l’inserimento di un ulteriore e più efficace strumento di informazione per gli utenti circa i propri diritti in qualità di viaggiatori su autobus, si propone, ad integrazione di quanto già è previsto dal Regolamento 181/2011, che le imprese si impegnino a rendere noto ai passeggeri informazioni sui propri diritti e sulle modalità di presentazione dei reclami anche a bordo dei mezzi, e non solo “al più tardi alla partenza” come prevede l’art 25 del citato Regolamento. Inoltre si ricorda che tale plus informativo è già previsto per il settore ferroviario – reg. 1371/2007, art. 29 comma 2 - almeno per quanto riguarda le informazioni concernenti “i dati necessari per contattare l’organismo o gli organismi responsabili del controllo dell’applicazione del presente regolamento [...]”.

Il motivo di tale richiesta, che non prevede l’introduzione di nuovi diritti per i passeggeri o di onerosi obblighi per i vettori, ma semplicemente un aiuto nel migliorare l’accessibilità ad informazioni molto significative per l’utenza, fonda sulla scarsa cognizione degli utenti circa i propri diritti, rilevata nel corso del nostro lavoro quotidiano di ascolto nei confronti dei cittadini.

Tali informazioni, ovviamente, dovranno essere rese in un formato facilmente riconoscibile e visibile e in termini fruibili per l’utenza.

Inoltre, un utente più informato dei propri diritti, si trasforma in un utente più esigente che quindi può esercitare in maniera più consapevole la scelta tra le diverse opzioni di viaggio, premiando quei vettori più performanti in termini di servizio offerto all’utenza (favorendo una concorrenza basata quindi anche sulla qualità e l’attenzione all’utente e non solo sul prezzo).